

# Ordinanza del DFGP sulle domande formulate dal creditore nella procedura d'esecuzione e di fallimento

del 24 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2016)

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),*

visto l'articolo 3 capoverso 1 del regolamento del 5 giugno 1996<sup>1</sup> sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (RForm),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le prescrizioni formali per le domande formulate dal creditore nella procedura d'esecuzione e di fallimento. Disciplina altresì la procedura degli uffici di esecuzione e dei fallimenti nei casi in cui la domanda del creditore non corrisponde a dette prescrizioni.

<sup>2</sup> I requisiti posti alla comunicazione delle domande per via elettronica sono retti dall'ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011<sup>2</sup> sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento.

## **Art. 2**            Numero di crediti ammesso in una domanda

<sup>1</sup> Con una domanda d'esecuzione possono essere fatti valere al massimo dieci crediti. Non è necessario un rapporto materiale tra i crediti.

<sup>2</sup> La domanda per l'interesse su un importo parziale di un credito va presentata come credito indipendente. Lo stesso vale per l'interesse risultante dalla media di più interessi.

## **Art. 3**            Contenuto e estensione della causa del credito

<sup>1</sup> Per l'indicazione del titolo di credito o della causa (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) del primo credito sono a disposizione 640 caratteri.

<sup>2</sup> Per l'indicazione del titolo di credito o della causa (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) dal secondo al decimo credito sono a disposizione 80 caratteri.

RU 2015 5067

<sup>1</sup> RS 281.31

<sup>2</sup> RS 281.112.1

**Art. 4** Acconti pagati

<sup>1</sup> Ogni credito va indicato con il suo importo netto, inclusi un eventuale tasso d'interesse e il termine di scadenza dell'importo netto.

<sup>2</sup> Nella causa del credito possono essere indicati eventuali acconti pagati. Agli interessi su importi parziali si applica l'articolo 2 capoverso 2.

**Art. 5** Inosservanza delle prescrizioni

<sup>1</sup> Se una domanda non è conforme o è conforme solo parzialmente alle prescrizioni della presente ordinanza, l'ufficio d'esecuzione concede al creditore la possibilità di porvi rimedio, indicandogli i vizi. L'ufficio d'esecuzione può sottoporre proposte per rimediare ai vizi.

<sup>2</sup> Se continua a non corrispondere alle prescrizioni della legge e della presente ordinanza, la nuova domanda è respinta.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.